



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE STRALCIO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026. QUALE SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE. PROGRAMMAZIONE DELLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER MOTIVAZIONI LEGATE AI FINANZIAMENTI PNRR.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 11,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Martino Pio VALDENASSI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 01

N. 01 Data 22/01/2024	APPROVAZIONE STRALCIO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026. QUALE SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE. PROGRAMMAZIONE DELLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER MOTIVAZIONI LEGATE AI FINANZIAMENTI PNRR.
------------------------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...).»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Visti:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

Visto inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

Considerato che:

- alla data dell'entrata in vigore dei provvedimenti sopra citati il Comune di Frugarolo non aveva ancora approvato la deliberazione relativa ai fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026;

Visto che la presente deliberazione della Giunta comunale è uno stralcio della "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024/2026", in particolare per quanto riguarda la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Vista in questo senso la circolare attuativa del 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11-9-2020, con la quale vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

Considerato che secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Interno del 21/10/2020 (G.U.297 del 30-11-2020) è stata inclusa nelle spese di personale la quota di rimborso corrisposta agli altri enti aderenti alla convenzione di Segreteria della quale il Comune di Frugarolo

fa parte;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere, rebus sic stantibus, superiore ai parametri determinati salvo conteggi di correttivo da rideterminare, e che pertanto il Comune si pone al di sopra sia del primo "valore soglia" che del secondo limite previsto dall'art. 6 del DPCM (vedi conteggi come da schema allegato A);

Rilevato che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto "*I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.*".

Considerato pertanto che il Comune di Frugarolo è tenuto a programmare un piano di rientro rispetto alle spese di personale, allo scopo di rientrare entro il 2025 entro il secondo "valore soglia" previsto dal Decreto, e assicurando quindi una graduale e progressiva riduzione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;

Rilevato che sulla base delle stime previsionali previste per il triennio 2024/2026 le entrate del comune si manterranno sui valori attuali e che pertanto la spesa di personale, per mantenere in diminuzione il parametro in questione, deve subire un decremento progressivo;

Valutato, a titolo di indirizzo programmatico, un percorso graduale di avvicinamento del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti verso la seconda soglia limite, considerando il rientro del personale attualmente in congedo per motivazioni legale al D.lgs 151/2001, nonché le sostituzioni di personale che sarà collocato in quiescenza alla data del febbraio 2024 nonché alla data del 30/06/2024 (valore inferiore al limite dell'art. 6, tabella 3)

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, secondo il seguente programma di assunzioni:

- Stabilizzazione di personale dell'ufficio tecnico comunale assunto giovandosi di finanziamenti legati al PNRR (al personale già in servizio, assunto attraverso selezione pubblica e giovandosi del contributo ex art. 31 bis del DL n. 152/2021, potranno essere conferite funzioni di responsabile del procedimento per gestire le attività inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione);
- Assunzioni straordinarie di personale nell'ufficio ragioneria per motivazioni legate al D.lgs 151/2001 (programmata e da eseguire) ex art. 110 TUEL;
- Sostituzione di personale collocato in pensione al febbraio 2024, settore anagrafe, stato civile ed elettorale (già programmata ed eseguita per ragioni collegate all'affiancamento del personale nuovo da formare)
- Sostituzione di personale del servizio tecnico manutentivo – servizi esterni - che sarà collocato in pensione alla data del giugno 2024 (programmata)

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;

3) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

4) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);

5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

6) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dal termine previsto e la loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), il rispetto di tale vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento, l'effettuazione delle assunzioni;

7) si trovino in assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

Preso atto che, in relazione ai suddetti vincoli:

- 1) lo stralcio del piano triennale di fabbisogno del personale viene adottato con la presente deliberazione di Giunta Comunale;
- 2) il Piano della Performance verrà adottato nei termini di legge;
- 3) viene altresì verificata con la presente deliberazione l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 4) il Piano Triennale delle Azioni Positive è stato verificato nelle ultime assunzioni effettuate;
- 5), l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2024/2026 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) risulta rispettato, sia sulla base delle risultanze del rendiconto 2022 e sul bilancio di previsione 2024/2026, come certificato dal Revisore dei Conti e meglio indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 6) l'Ente:

✓ ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026 entro il termine del 31.12.2023, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato in data 25.07.2023, e ha effettuato la dovuta trasmissione al sistema BDAP entro i termini normativamente definiti e risulta regolarmente acquisito dal Sistema come da documentazione in atti;

✓ ha approvato il rendiconto 2022 e sono stati rispettati i termini normativamente definiti per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e regolarmente acquisiti, come da documentazione in atti;

- 7) in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà strutturale l'Ente non risulta ente deficitario;

Considerato che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Frugarolo secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato B);

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, e si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, con le deroghe previste dall'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020;

Richiamato il DL 44/2023, convertito in Legge 74/2023, che, all'art. 3 comma 5 modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione. **La nuova norma consente tale possibilità ai suddetti enti territoriali fino al 31 dicembre 2026** - mentre la normativa transitoria generale pone il termine del 31 dicembre 2023 - e prevede condizioni in parte analoghe a quelle stabilite dalla suddetta disciplina transitoria generale. Resta fermo che l'ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell'ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente.

La norma dispone:

Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Il Servizio studi del Senato rileva che il comma 5 art. 3 prevede che, entro il suddetto termine del 31 dicembre 2026, gli enti territoriali possano procedere alle stabilizzazioni in oggetto previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta; le stabilizzazioni - relative alla qualifica già ricoperta - possono riguardare il personale (non dirigenziale) già in servizio come dipendente a tempo determinato e che rientri in tutte le seguenti condizioni:

- abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. In merito, la norma richiama - in via aggiuntiva - la condizione di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, e successive modificazioni; tale lettera richiede che il lavoratore fosse in servizio, successivamente al 28 agosto 201542, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati;

- sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, conformi ai relativi principi (su tali procedure) di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al riguardo, la norma richiama - in via aggiuntiva - la condizione di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 20 del D.Lgs n. 75; tale lettera richiede che il soggetto fosse stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

Si ricorda che, nella summenzionata disciplina transitoria generale, il requisito dei trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni deve essere stato maturato entro il 31 dicembre 2022. Si ricorda altresì che dalla normativa transitoria generale sono esclusi i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica. Tale preclusione non è prevista nella normativa speciale di cui al presente comma 5.

Visto che la presente deliberazione verrà inviata, per opportuna conoscenza, al revisore unico dei conti, ed alle associazioni sindacali che partecipano alla Contrattazione Collettiva Integrativa / Decentrata del Comune di Frugarolo>;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) di prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sopra del secondo "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti in relazione ad eventi di cui al D.lgs 151/2001 e ad altre sostituzioni straordinarie di personale;
- 2) di stabilire in via programmatica fino al 2026, e fatti salvi gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari in corso del quinquennio, un obiettivo di rientro dei valori relativi alla massa salariale, da riportare entro il rispetto dei valori soglia (valore inferiore al limite dell'art. 6, tabella 3)
- 3) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024/2026, prevedendo la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa, nelle more di definizione del P.I.A.O. 2022-2024;
- 4) di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato B);
- 5) di dare atto che in questo ente non sussistono situazioni di sovrannumerarietà ex art. 33 comma 1 del D.lgs 165/2001;
- 6) di programmare, per l'anno 2024 e con continuazione nella programmazione 2025/2026, le seguenti assunzioni, al momento del verificarsi delle condizioni di legge:
 - Stabilizzazione di personale dell'ufficio tecnico comunale assunto giovandosi di finanziamenti legati al PNRR (al personale già in servizio, assunto attraverso selezione pubblica e giovandosi del contributo ex art. 31 bis del DL n. 152/2021, potranno essere conferite funzioni di responsabile del procedimento per gestire le attività inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione);
 - Assunzioni straordinarie di personale nell'ufficio ragioneria per motivazioni legate al D.lgs 151/2001 (programmata e da eseguire) ex art. 110 TUEL;
 - Sostituzione di personale collocato in pensione al febbraio 2024, settore anagrafe, stato civile ed elettorale (già programmata ed eseguita per ragioni collegate all'affiancamento del personale nuovo da formare)
 - Sostituzione di personale del servizio tecnico manutentivo – servizi esterni - che sarà collocato in pensione alla data del giugno 2024 (programmata)
- 7) di dare atto che, con il consenso del personale interessato dal processo di stabilizzazione, potranno essere considerati anche incarichi di funzione di responsabilità del procedimento per procedere ad assumere impegni annuali e per l'ordinaria gestione delle pratiche riguardanti il settore dell'edilizia privata;
- 8) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 e 5 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- 9) di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.
- 10) di autorizzare per il triennio 2024/2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato (ovvero forme di reclutamento temporaneo quali il ricorso a "scavalchi di eccedenza" ex art. 1 comma 557 L. 311/2004) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 11) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 12) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni"

presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

- 13) di riservarsi l'adozione di ogni ulteriore atto integrativo ed esecutivo dei disposti della presente delibera;
- 14) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 01/2024
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE STRALCIO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026. QUALE SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE. PROGRAMMAZIONE DELLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER MOTIVAZIONI LEGATE AI FINANZIAMENTI PNRR.

=====

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Frugarolo, li 22.01.2024

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi 29-01.2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13.02.2024 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 29.01.2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
